

COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 1 del 30.01.2023

Oggetto: **Tassa sui Rifiuti TARI – Approvazione tariffe anno 2023.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **18:34** nella solita sala delle Adunanze del Comune suddetto.

Alla **prima convocazione** in sessione **ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

		PRESENTE	ASSENTE
PILI VITALE	SINDACO	X	
LOBINA LUCA	VICESINDACO	X	
PILI ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PILI ROMINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
DEMURU ANNA LISA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
USAI MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
FOIS GIACOMO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MARCHIONI MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
MELIS MARIA ROSARIA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
DEIANA ROSALBA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
MONNI PINA RITA	CONSIGLIERE COMUNALE		X
CONSIGLIERI: Assegnati: 11 - In carica: 11 - Presenti n. 8 - Assenti n. 3			

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor **Vitale Pili** nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa **Cristina Cuboni** nella sua qualità di Segretario Comunale;

- la seduta è **PUBBLICA**

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- Con D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è stato approvato il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina della nuova IMU che prevede che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le successive deliberazioni di ARERA:

- n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021, recante *“Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*, con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- n. 364/2021/R/rif del 03.08.2021, recante *“Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;
- n. 459/2021/R/rif concernente *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”*.

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2001, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Elini, l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito, e che pertanto l'Ente territorialmente competente risulta essere lo stesso Comune;

VISTA altresì la Determina 2/2021/DRIF di ARERA avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*.

CONSIDERATO pertanto che a partire dall'esercizio 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025 prevedendo una revisione biennale obbligatoria, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata.

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al*

piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2022 contenente l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta, per il 2023, un costo complessivo di € 86.066,00;

DATO ATTO che piano finanziario approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 7/2022 è corredato dalla dichiarazione di veridicità, ai sensi dell'appendice 3 della citata deliberazione, in merito ai dati inseriti nel Pef elaborato riguardanti i costi strettamente legati all'Ente ed è stato validato attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, ed in quanto completo di tutti gli allegati previsti dalla citata normativa;

CONSIDERATO che

- l'Ente territorialmente competente garantisce il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR.
- il tasso di inflazione programmato pari all'1,7%, stimato un coefficiente X dello 0,15% e non valorizzati i parametri QL e PG, la variazione scaturente dal PEF 2023 rispetto al PEF dell'anno precedente è invariata rimanendo del 1,55%

ATTESO pertanto che

sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023 è pari ad € 86.066,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 42.857,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 43.209,00;

la percentuale di costo attribuita alle utenze domestiche è del 92,51%, pertanto la percentuale attribuita alle utenze non domestiche è pari al 7,49%

le tariffe sono state elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99 utilizzando

- per le utenze domestiche
 - il coefficiente Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) stabilito dal DPR
 - il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) stabilito dal DPR nel coefficiente massimo fino a tre componenti e nel coefficiente minimo dai 4 componenti in su;
- per le utenze non domestiche
 - il coefficiente Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) stabilito dal DPR nel coefficiente massimo per tutte le attività ad eccezione della 16 - 17 - 20 per le quali è stato applicato il coefficiente minimo e della 18 per le quali è stato applicato il coefficiente medio
 - il coefficiente Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) per il quali i criteri sono stati applicati come il coefficiente Kc;

VERIFICATO che il Regolamento Comunale della TARI agli art. 19 e 20 prevede riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e per il compostaggio domestico

RITENUTO in merito di stabilire le seguenti percentuali di riduzione sia della parte fissa che della parte variabile:

- 5% al raggiungimento della percentuale di differenziazione prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale 14/23 del 20.03.2018 pari all'80% dei rifiuti conferiti;
- 5% per le utenze domestiche che conferiscono i rifiuti organici da avviare a compostaggio, concorrendo le stesse allo sgravio tariffario sulla tariffa del rifiuto indifferenziato;
- 5% per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

DATO ATTO che la riduzione è calcolata a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo;

ATTESO come la normativa in materia preveda che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del d. lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 il quale dispone che:

- A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
- A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n°267, che vengono inseriti nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- il D. Lgs. 18/08/2000 N. 267;
- lo Statuto Comunale;
- IL D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
- le deliberazioni dell'ARERA in materia
- Il Regolamento comunale sulla TARI

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione espressa all'unanimità in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto che dal Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2022 - contenente l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022-2025, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune
- per l'anno 2023 risulta un costo complessivo di € 86.066,00;
- l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 42.857,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 43.209,00;

- di prendere atto la percentuale di costo attribuita alle utenze domestiche è del 92.51%, pertanto la percentuale attribuita alle utenze non domestiche è pari al 7.49%
- di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" anno 2023, elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. 158/99, allegate alla presente deliberazione sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2023;
- di stabilire che anche per l'anno 2023 la premialità verrà attribuita agli utenti del servizio che raggiungono gli obiettivi specificati in premessa, a condizione che, possano essere accertati i conferimenti a norma del regolamento
- di dare atto che:
 - la riduzione è calcolata a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo;
 - sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504,
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento del tributo;
- di inviare, nei termini di legge esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

DOPODICHE' con separata votazione all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di adottare gli atti conseguenti



COMUNE DI ELINI

Oggetto proposta di delibera:

Tassa sui Rifiuti TARI – Approvazione tariffe anno 2023.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Elini, 30.01.2023

IL RESPONSABILE

Vitale PILI

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Elini, 30.01.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Vitale PILI



COMUNE DI ELINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 1 del 30/01/2023

OGGETTO:

Tassa sui Rifiuti TARI – Approvazione tariffe anno 2023.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
PILI VITALE**

**FIRMATO
LA SEGRETARIO COMUNALE
CUBONI CRISTINA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).